

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|  |    |
|--|----|
| DL n. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) ..... | 86 |
| ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....   | 92 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 91 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 11 luglio 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Marta Dassù.*

#### La seduta comincia alle 9.

**DL n. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.**

**C. 1248 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio su un provvedimento d'urgenza che reca una serie di disposizioni destinate a rilanciare l'economia del Paese nella cornice costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre

europeo 2013, presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013.

Osserva che la competenza della Commissione Esteri riguarda essenzialmente gli articoli 7 e 8 del provvedimento che intervengono sulla materia della cooperazione allo sviluppo e l'articolo 48 in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Segnala che l'articolo 7 novella il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 49 del 1987, che disciplina l'assetto della cooperazione italiana allo sviluppo. Si tratta di una norma finalizzata a sostenere la ripresa delle iniziative di cooperazione, favorendo l'internazionalizzazione delle imprese italiane e rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico-privato, anche attraverso la creazione di *joint ventures* nei Paesi in via di sviluppo.

Fa notare che, in virtù della novella legislativa, le imprese italiane accederanno a crediti agevolati che potranno essere erogati in anticipo e giungere a finanziare integralmente il capitale di rischio. In tal modo, si dovrebbe accrescere il ricorso al Fondo di rotazione per la cooperazione allo sviluppo, gestito dal Mediocredito cen-

trale che, attualmente, risulta sottoutilizzato. I crediti potranno essere erogati a favore di investitori pubblici o privati o di organizzazioni internazionali.

Fa presente che l'articolo 8 del decreto legge introduce un articolo aggiuntivo, il 14-bis (Partenariati), alla sopra citata legge 26 febbraio 1987, n. 49. La disposizione introduce nell'ordinamento una norma di semplificazione delle procedure necessarie per stabilire le *partnership* per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo. Tali iniziative, secondo il comma 1, potranno essere attuate attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma tra enti pubblici, organismi sopranazionali ed enti privati promotori dei predetti interventi.

Sottolinea che la norma in esame favorisce il cosiddetto *whole of country approach* della cooperazione, principio che sovrintende agli aiuti ai paesi in via di sviluppo – adottato nel G8 del 2009 sotto la Presidenza italiana e ribadito nelle Linee guida della cooperazione italiana per il triennio 2013-2015 – che prevede la collaborazione tra settore pubblico, settore privato e società civile evitando, attraverso la sinergica mobilitazione di tutti gli attori del « sistema Italia di cooperazione », dispersioni o duplicazioni di risorse.

Quanto agli altri commi dell'articolo, segnala brevemente che il comma 2 stabilisce che la rendicontazione degli interventi avvenga in base alle norme ordinarie, rinviando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli esteri, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina di dettaglio per la rendicontazione degli accordi; il comma 3 prescrive il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento di cooperazione ovvero, quando si tratta di fondi non statali, la loro restituzione ai soggetti privati o pubblici o sovranazionali che li avevano erogati.

Ritiene che il decreto oggi in esame possa dare alla Commissione Esteri l'occasione per porre all'attenzione delle Commissioni competenti in sede referente

alcune questioni da tempo pendenti che, da un lato potrebbero realizzare importanti obiettivi di semplificazione amministrativa, dall'altro consentirebbero di rispondere più compiutamente alle esigenze di *spending review* di cui alla legge n. 135 del 2012.

Rileva che un settore che necessita di un intervento legislativo, al fine di garantire la qualità del servizio, così come è anche emerso nella trattazione recente di alcuni atti di sindacato ispettivo, è quello delle scuole italiane all'estero. La riduzione delle risorse deve infatti accompagnarsi ad una rimodulazione delle partenze annuali, nel rispetto del numero massimo di personale scolastico all'estero, fissato dalla citata legge n. 135 del 2012. Un'ulteriore disposizione potrebbe permettere l'affidamento di materie obbligatorie previste dall'ordinamento italiano a personale non di ruolo italiano o straniero con contratto locale.

Segnala che un'altra disposizione potrebbe riguardare la razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri prevedendo un meccanismo forfettario di quantificazione di tali spese che porterebbe ad un risparmio pari a circa 700.000 euro annui, rendendo più rapidi i pagamenti alle imprese ed eliminando adempimenti amministrativi e vincoli burocratici.

Passando all'illustrazione dell'articolo 48, ricorda che la disposizione novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) al fine di inserirvi il nuovo articolo 537-bis in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Fa presente che tale articolo è finalizzato a consentire la partecipazione del Governo, ed in particolare del Ministero della Difesa e delle sue articolazioni, ad operazioni con altri Paesi aventi ad oggetto l'acquisto di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, ovvero in uso alle Forze armate italiane, nonché la fornitura del necessario supporto logistico e di assistenza tecnica.

La disposizione pone come condizione di operatività l'esistenza di accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare tra l'Italia e il Paese con il quale si intende procedere alle richiamate operazioni nonché il pieno rispetto della normativa in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990.

Viene inoltre demandato ad un apposito regolamento, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, il compito di definire la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni previste dalla norma in esame. È infine specificato che i proventi derivanti dalle citate attività siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

Evidenzia come non possa sfuggire l'importanza della formulazione di tale norma che deve contemperare l'esigenza della cooperazione tra Stati in materia militare non solo con la promozione dell'industria nazionale, ma anche con la garanzia della massima trasparenza delle relative operazioni e con il rispetto del diritto internazionale.

In tale ottica, osserva che la formulazione presentata dal Governo appare non del tutto soddisfacente e quindi meritevole di un ripensamento, così come emerge anche dall'approfondito parere approvato dalla Commissione Difesa in sede consultiva, le cui condizioni ritiene opportuno riprendere integralmente.

Intende riferirsi, innanzitutto a quella volta a scongiurare equivoci interpretativi, tali da attribuire allo Stato italiano un ruolo di intermediario per conto di soggetti privati, derivanti del riferimento, operato al comma 1 dell'articolo in esame ad attività di tipo contrattuale facenti capo al Ministero della difesa, oltre a quelle di supporto tecnico-amministrativo, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Segnala, poi, la necessità di chiarire che i proventi, cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 48, in alcun modo possano

rappresentare il frutto di un'attività diversa da quella di natura tecnico-amministrativa eventualmente prestata per conto dei Paesi terzi in base agli accordi bilaterali vigenti.

Ritiene infine essenziale che il regolamento attuativo, richiamato al comma 3 dell'articolo stesso, sia preventivamente sottoposto al parere delle Commissioni competenti.

Desidera ricordare, per completezza, alcune altre norme contenute nel decreto in esame relative a materie di interesse collaterale della Commissione.

L'articolo 33 introduce misure di semplificazione degli adempimenti procedurali relativi all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia recependo un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza che riconosce al figlio nato in Italia da genitori stranieri il diritto di acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età, nei casi in cui ci siano inadempimenti di natura amministrativa, a lui non imputabili, da parte dei genitori o degli ufficiali di stato civile o di altri soggetti.

L'articolo 46, relativamente all'EXPO Milano 2015, con riguardo alle somme destinate alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché alle spese per missioni, anche all'estero, consente una maggiore flessibilità in relazione allo stanziamento disponibile nel pertinente capitolo di bilancio, prevedendo che non si applichino agli enti locali coinvolti nell'evento i limiti annuali di spesa previsti dall'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 80 sul Foro delle società con sede all'estero, in un'ottica di incentivare gli investimenti stranieri in Italia, intende agevolare le società che non abbiano un contatto qualificato con il territorio italiano, concentrando presso le sedi di tre grandi uffici giudiziari (Milano, Roma e Napoli), comodamente raggiungibili dall'estero, le cause in cui esse siano parti.

Si riserva di formulare la proposta di parere, che preannuncia favorevole, all'esito della discussione.

Il viceministro Marta DASSÙ, nel ringraziare il relatore per l'esautiva esposizione, sottolinea l'importanza della modifica introdotta alla legge n. 49 del 1987 attraverso l'articolo 7, al fine di attivare le risorse del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo ad oggi largamente sottoutilizzato. Sottolinea altresì il rilievo dell'ulteriore modifica disposta dall'articolo 8 al fine di semplificare le procedure per stabilire *partnership* per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo, in armonia con la disciplina comunitaria anche al fine di rendere praticabile il ricorso alla cooperazione delegata da parte dell'Unione europea. Per quanto attiene alle osservazioni svolte dal relatore sull'articolo 48, richiama il ruolo significativamente adempiuto dal Ministero degli affari esteri attraverso l'UAMA, concordando sulle valutazioni già emerse in seno alla Commissione difesa anche nell'ottica di una celere ratifica del Trattato sul commercio delle armi. Ringrazia infine il relatore per aver voluto richiamare l'opportunità di emendare il provvedimento così da includervi ulteriori misure di semplificazione utili all'amministrazione degli affari esteri in materia di spese di trasferimento del personale e di funzionamento delle scuole italiane all'estero.

Mario MARAZZITI (SCpI) manifesta viva approvazione sia per la relazione che per l'intervento del rappresentante del Governo, condividendo l'obiettivo di riattivare il Fondo rotativo e di semplificare le procedure anche in vista dell'esercizio della cooperazione delegata. Per quanto concerne le scuole italiane all'estero, invita ad abbandonare la logica dei tagli lineari ed a tutelare tale importante patrimonio didattico.

Manlio DI STEFANO (M5S), facendo riferimento agli articoli 7 ed 8 del provvedimento, esprime sincera preoccupazione non tanto per il contenuto, che

potrebbe essere peraltro migliorato in sede emendativa, ma per la sottesa logica di abbandono o comunque di accantonamento del progetto di riforma complessiva del settore della cooperazione allo sviluppo, ricordando il lavoro svolto da ultimo nella scorsa legislatura presso il Senato che è culminato nell'adozione di un testo assolutamente condivisibile e sostenuto anche dalle associazioni che operano sul campo. Al riguardo, fa presente che il suo gruppo ha rinunciato alla presentazione di una sua proposta di legge proprio per non intralciare la ripresa dell'*iter* di tale precedente progetto. Ritiene pertanto particolarmente grave che nell'ennesimo disomogeneo decreto-legge si introducano nuove disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui propone pertanto lo stralcio, rilevando come in un'altra sede le stesse misure potrebbero essere oggetto di una più approfondita valutazione e finalizzazione, ad esempio a vantaggio del microcredito.

Si dichiara poi stupito, dopo l'approvazione unanime della risoluzione presentata dal suo gruppo della ratifica del Trattato sul commercio delle armi, a fronte del contenuto dell'articolo 48, che fa del Governo italiano un centro di compravendita di armamenti. Ne chiede pertanto la soppressione perché fuori contesto. Conclude confermando in ogni caso lo spirito partecipativo e collaborativo del suo gruppo soprattutto con riferimento alla riforma della cooperazione allo sviluppo che consentirebbe all'Italia di svolgere un ruolo più incisivo per un mondo migliore.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nel meravigliarsi per la vistosa sottoutilizzazione del Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, a proposito della quale sarebbe opportuno interrogarsi come mai non sia stata evidenziata per tempo, valuta positivamente gli articoli 7 ed 8 anche in funzione dei vantaggi che potrebbero derivarne le piccole e medie imprese ed alla partecipazione alla coo-

perazione delegata. Con riferimento ad un'altra parte del provvedimento, coglie l'occasione per ribadire la sua posizione favorevole allo *jus soli* e per auspicare la riforma della cittadinanza, prendendo comunque atto del passo in avanti compiuto dall'articolo 33. Si associa infine all'esigenza di sostenere le scuole italiane all'estero, abbandonando la logica dei tagli lineari.

Federica MOGHERINI (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi Marazziti e Locatelli, concorda altresì con l'onorevole Di Stefano circa l'opportunità della riforma organica della legge sulla cooperazione allo sviluppo, ricordando di aver ripresentato all'inizio della legislatura il testo adottato precedentemente presso il Senato ed invitando a sottoscriverlo i colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle. Nel fare riferimento all'imminente presentazione di un disegno di legge al riguardo, ritiene che sia maturato un ampio consenso che potrebbe finalmente consentire di conseguire l'obiettivo della riforma del settore. Ritiene però che ciò non possa e non debba offrire il pretesto per soprassedere rispetto a limitate modifiche legislative volte comunque a migliorare nel frattempo la disciplina vigente.

Passando all'articolo 48, fa presente di essersene occupata in qualità di relatrice presso la Commissione difesa di cui è altresì componente e di avere predisposto le condizioni volte a rendere meno ambiguo e più trasparente il testo, ringraziando il collega Amendola per averle riprese. Segnalando in particolare come sia intervenuto altresì il consenso del sottosegretario Pinotti, quale rappresentante del Governo, rende noto di aver presentato tre emendamenti in tal senso presso le Commissioni di merito. A suo avviso, peraltro, la nuova disposizione va comunque interpretata nel quadro giuridico nazionale ed internazionale particolarmente approfondito e tale da garantire la massima trasparenza delle operazioni.

Il viceministro Marta DASSÙ, nel fornire talune precisazioni sull'entità del Fondo rotativo, rassicura la Commissione che le modifiche introdotte alla legge n. 49 del 1987 non implicano in alcun modo l'abbandono da parte del Governo dell'obiettivo della riforma complessiva del settore, ricordando altresì come sia stato di recente possibile procedere anche ad una inversione di tendenza nella dotazione finanziaria. Nel merito, richiama la scelta di istituire presso la Farnesina un viceministro competente in materia di cooperazione affiancato da un'agenzia tecnica, a fronte della creazione di un fondo unico. Dichiara poi di condividere le considerazioni dell'onorevole Mogherini, rifacendosi all'intesa raggiunta presso la Commissione difesa anche con il sottosegretario Pinotti.

Elio Massimo PALMIZIO (PdL), nel ricordare di aver partecipato nella scorsa legislatura, in cui ha fatto parte del Senato, ai lavori preparatori della riforma della cooperazione allo sviluppo, conferma il sostegno del suo gruppo a tale obiettivo ed invita a fare presto, ritenendo tuttavia che nel frattempo possano senz'altro essere adottate alcune misure urgenti. Facendo quindi riferimento all'articolo 48, ritiene positiva la convergenza con le conclusioni della Commissione difesa peraltro accettate dal Governo.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), ricordando di aver seguito il tema della riforma della cooperazione allo sviluppo da quando se ne occupava Rino Serri, chiede al rappresentante del Governo quali tempi siano prevedibili per il relativo *iter*.

Mario MARAZZITI (SCpI) insiste per una tempestiva calendarizzazione delle proposte di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo e della cittadinanza, senza naturalmente voler inficiare le misure di dettaglio introdotte dal presente provvedimento. Con particolare riferimento alla riforma della cooperazione, a

parte una diversa valutazione da parte del suo gruppo circa l'istituzione di un ministero *ad hoc*, ritiene che la piattaforma condivisa sia tale da poter consentirne un celere iter.

Il viceministro Marta DASSÙ rassicura circa la disponibilità del Governo a seguire i tempi che il Parlamento vorrà darsi in ordine all'esame dei progetti di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, come formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 11 luglio 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.20.

ALLEGATO

**DL n. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.  
C. 1248 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1248 di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia »;

valutate positivamente le nuove disposizioni relative alla cooperazione allo sviluppo recate dagli articoli 7 e 8 al fine di migliorare l'integrazione tra pubblico e privato in applicazione dell'approccio *whole country* sancito dal G8 nel 2009, ferma restando l'esigenza di una complessiva revisione legislativa della materia di cui si auspica un celere avvio;

ravvisata l'opportunità di includere nelle misure per la semplificazione amministrativa di cui al Capo I del Titolo II alcune disposizioni volte a razionalizzare le procedure di spesa del Ministero degli affari esteri in materia di trasferimento del personale e di rimodulazione delle partenze dei docenti presso le scuole italiane all'estero;

richiamato, con riferimento all'articolo 48, che l'attività svolta dal Dicastero della Difesa in attuazione della norma si svolga nel pieno ed assoluto rispetto dei principi, delle norme e delle procedure vigenti ai sensi della legge 9 luglio 1990 n. 185, nonché alla luce del Trattato sul commercio internazionale delle armi, aperto alla firma dalle Nazioni Unite il 3 giugno 2013, la cui ratifica da parte dell'Italia si auspica possa intervenire al più presto dopo l'avvenuta sottoscrizione,

evidenziata la necessità di scongiurare equivoci interpretativi derivanti dal riferimento operato al comma 1 dell'articolo 48 ad attività di tipo contrattuale facente capo al Ministero della Difesa, oltre a quelle di supporto tecnico-amministrativo, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, dovendosi in ogni modo evitare che possa essere attribuito allo Stato un ruolo di intermediario per conto di soggetti privati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 48, comma 1, lettera *a*), capoverso 537-ter, al comma 1, sopprimere le parole « ovvero contrattuale »; al comma 2, dopo le parole « Ministro dell'economia e delle finanze » inserire le seguenti: « e con il previo parere delle Commissioni competenti »; al comma 3, sostituire le parole « I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1 » con le seguenti: « Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, »;

con riferimento alle misure di semplificazione amministrativa di cui al Capo I del Titolo II, si introduca: una norma di razionalizzazione della spesa per i trasferimenti del personale del Ministero degli affari esteri volta a sostituire l'attuale

meccanismo di rimborso con un contributo fisso onnicomprensivo parametrato in relazione alla distanza intercorrente tra la sede di servizio e quella di destinazione; una norma di rimodulazione delle partenze dei docenti destinati alle scuole

italiane all'estero fermo restando il limite quantitativo fissato dall'articolo 14, comma 11 della legge n. 135 del 2012, consentendo altresì il ricorso a personale locale per l'affidamento delle supplenze delle materie obbligatorie.